



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Due cause in due tribunali: che succede?

Autore: Redazione | 12/07/2017



Che succede se faccio contemporaneamente due cause con le stesse parti presso due tribunali diversi?

La soluzione **[1]** più probabile (anche se non l'unica ipotizzabile) è quella per cui il secondo tribunale a cui ci si rivolge (dato per scontato che fra le due cause vi sia identità non solo e non tanto di questioni giuridiche, quanto piuttosto di *petitum* e *causa petendi*) dichiarerà la **litispendenza** relativamente alla domanda principale, con il giudizio che, invece, proseguirà quanto alla domanda di garanzia. Ed infatti, la litispendenza presuppone identità non solo di *petitum* e *causa petendi*, ma anche delle parti **[2]**. E litispendenza, quindi, vi sarebbe (con la condizione di cui sopra e cioè della identità di *petitum* e *causa petendi*) solo relativamente alla domanda principale.

Non essendo di ostacolo alla declaratoria di litispendenza:

1) né la circostanza che un soggetto assuma in un giudizio la qualità di attore e nell'altro (o negli altri) quella di convenuto **[3]**

2) né che essa sussista solo in relazione ad una delle domande proposte congiuntamente in un giudizio ed anche se l'altra fu avanzata nei confronti di soggetti che non siano parte dell'altro giudizio **[4]**,

ciò detto, è ben possibile, anzi probabile, che il secondo tribunale dichiari la litispendenza relativamente alla domanda principale e decida di proseguire, invece, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di garanzia proposta verso il terzo.

Infatti, il processo simultaneo che si auspica per le cause di garanzia (con accorpamento di esse a quella principale) non solo è contemplato per le sole domande di garanzia cosiddetta propria (quelle cioè caratterizzate, al pari della domanda principale, dal medesimo titolo o da connessione oggettiva dei titoli, ma è anche e comunque non già un obbligo, bensì una possibilità che, perciò, non esclude che la domanda di garanzia possa essere oggetto di un diverso processo rispetto a quello in cui si controverte sulla domanda principale.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

Note

[1] Artt. 32 e 39 cod. proc. civ. **[2]** Cass. sent. n. 568 del 1999. **[3]** Cass. sent. n. 282 del 1996. **[4]** Cass. sent. n. 1302 del 2004.